

La Corte costituzionale cambia la disciplina in materia di credito dello Stato sull'imposta e sulle sanzioni tributarie

Ires, no al privilegio retroattivo

Illegittima la norma che lo estendeva. Viola i principi di uguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione

di Luca Leone*

La Corte costituzionale, con sentenza n. 170 del 4 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 (Manovra finanziaria 2011), che, disponendo l'applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 2752, primo comma, del codice civile, ha esteso il privilegio generale sui beni mobili del debitore anche ai crediti erariali derivanti dall'IREs (imposta sui redditi delle società) e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette. La norma in questione ha novellato, con effetti retroattivi, il testo dell'art. 2752 cod. civ., ampliando il novero dei crediti erariali assistiti da privilegio nelle procedure concorsuali addirittura fino a superare anche la preclusione processuale dovuta al giudicato "endo-fallimentare". La portata temporale del nuovo e più ampio privilegio accordato ai crediti erariali, difatti, si estende retro-

La disposizione censurata non solo ha una portata retroattiva, ma altera anche i rapporti tra i creditori già accertati con provvedimento del giudice ormai consolidato dall'intervenuta preclusione processuale

attivamente fino a comprendere i casi in cui lo stato passivo esecutivo del fallimento sia divenuto definitivo.

La disposizione censurata, dunque, non solo ha una portata retroattiva, ma altera anche i rapporti tra i creditori, già accertati con provvedimento del giudice ormai consolidato dall'intervenuta preclusione processuale, favorendo le pretese economiche dello Stato a scapito delle concorrenti aspettative delle parti private. In linea di principio, ha osservato la Corte, il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 delle Preleggi, pur costituendo un valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la stessa tutela privilegiata riservata alla materia pena-



Sopra l'avvocato Luca Leone

le dall'art. 25 Cost. Dunque, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. In situazioni analoghe, il giudice delle leggi aveva già avuto modo di precisare che la norma retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa

pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali.

Dal canto suo, anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato, riguardo a leggi retroattive del nostro ordinamento, che in linea di principio non è vietato al potere legislativo di stabilire in materia civile una regolamentazione innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore. Il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU, tuttavia, non legittimano l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. Secondo la Corte di Strasburgo, difatti, le circostanze addotte per giustificare misure retroattive devono essere intese in senso restrittivo e il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare l'intervento retroattivo. Dunque, in virtù dei suddetti principi, la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n° 170/2013, ha ritenuto che le disposizioni censurate non sono volte a perseguire interessi di rango costituzionale, che possano giustificare la retroattività, essendo l'unico interesse rappresentato quello economico dello Stato, parte del procedimento concorsuale. Nel caso di specie, un simile interesse

è inidoneo di per sé a legittimare un intervento normativo come quello in esame, che determina una disparità di trattamento, a scapito dei creditori concorrenti con lo Stato, i quali vedono ingiustamente frustrate le aspettative di riparto del credito che essi avevano legittimamente maturato. La norma in questione, dunque, è illegittima per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, in considerazione del pregiudizio che essa arreca alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti. Dunque, nelle procedure fallimentari lo Stato, per crediti derivanti dall'IREs e da sanzioni tributarie, non potrà più essere preferito agli altri creditori. Ma ciò solo per quanto riguarda i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto 98/2011. La Corte, difatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola portata retroattiva delle disposizioni impugnate e non dell'estensione, in sé e per sé, del privilegio ai crediti dello Stato.

* Studio legale Leone, Roma